

La copertura “Kasko” per tutto il personale delle aziende del Gruppo UniCredit trae origine dall’Accordo sindacale 18 giugno 2002 per la realizzazione del “Progetto S3” che ha di fatto esteso a tutto il Gruppo le normative già esistenti presso alcune “banche federate”, in base alle quali erano previste particolari forme di copertura assicurativa o delibere aziendali che si facevano carico dei danni subiti dagli automezzi privati utilizzati dai Colleghi e dalle Colleghe per motivi di servizio.

La Polizza Kasko – Professionale (stipulata dall’azienda ed avente come beneficiario il Lavoratore/Lavoratrice interessato/a) non rappresenta un benefit per i dipendenti ma fornisce la copertura da un rischio del datore di lavoro e, quindi, deve considerarsi attinente alla sfera organizzativa dell’impresa. Il costo della polizza – a carico dell’azienda e deducibile dal reddito d’impresa – non costituisce pertanto retribuzione imponibile per il/la Collega, né dal punto di vista previdenziale né da quello fiscale. In ogni caso l’Azienda, pur avendo stipulato la polizza nell’interesse del proprio personale, rimane estranea al rapporto assicurato – assicuratore e, ancorché richiesta, si asterrà dall’intervenire direttamente per la composizione di eventuali contrasti fra dipendenti assicurati e Compagnia di Assicurazione.

La Polizza Kasko – ExtraProfessionale, rappresenta invece un’eventuale scelta volontaria in capo ai singoli Colleghi, e costituisce quindi una semplice “offerta assicurativa” messa a disposizione del personale; il costo della polizza è quindi a carico del singolo collega/della singola collega interessato/a alla sottoscrizione.

[Modulo – Denuncia Sinistro](#)